



**COMUNE DI LUMEZZANE**  
**(PROVINCIA DI BRESCIA)**

**Ordinanza n. 38**

**OGGETTO:** *EMERGENZA SANITARIA SARS-COV-2 - MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA PER I PUBBLICI ESERCIZI.*

**IL SINDACO**

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

**Visto** l'art. 38 della Legge 833/1978 in riferimento al Sindaco quale autorità sanitaria locale;

**Visto** il D. Lgs. 1/2018 in materia di protezione civile;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- 10 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

- 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 11 giugno 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 14 luglio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- 07 settembre 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- 13 ottobre 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

**Visto** il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 con il quale le misure urgenti connesse alla scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Sars-CoV-19, deliberata il 31/01/2020, sono state prorogate alla data del 15 ottobre 2020;

**Visto** il Decreto Legge 07 Ottobre 2020 n. 125 con il quale le misure urgenti connesse alla scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Sars-CoV-19, deliberata il 31/01/2020, sono state prorogate alla data del 31 gennaio 2021;

**Considerato** che nel Comune di Lumezzane vi siano attività commerciali e locali pubblici che svolgono orario notturno, divenendo luogo di bivacco ed incontro, con il conseguente rischio di un'affluenza incontrollata di persone e di danneggiamento;

**Ritenuto** anche in ragione di tale specificità, di introdurre misure più rigorose rispetto a quelle statali e regionali a tutela della salute pubblica e non in contrasto con esse;

**Considerato** che è necessario, a tutela della salute pubblica, scongiurare i concreti rischi di nuova diffusione dei contagi collegati a condotte cui è intrinsecamente correlato un aumento del rischio rispetto alla cd. "Fase 1" in ragione della aumentata mobilità e delle maggiori occasioni di contatti sociali;

**Evidenziato** che le misure recate dalla ordinanza sindacale non si pongono in alcun modo in contrasto con le misure statali e non eccedono i limiti di oggetto di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 19/2020 in quanto non interferiscono con le attività produttive e con quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

**Rimarcata** la sussistenza di ogni presupposto richiesto dall'art. 3 del testé menzionato Decreto Legge n. 19 in data 25/03/2020 per la loro adozione;

**Preso atto** che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, con la precisazione che in assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale;

**Rilevato** che la consumazione mediante la modalità dell'asporto crea situazioni di sovraffollamento nelle immediate vicinanze dei locali e nelle aree pubbliche adiacenti e limitrofe, in violazione del divieto di assembramento e dell'obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;

**Ritenuto** che, nella descritta ottica, risulta necessario imporre che la consumazione avvenga nei soli posti a sedere, sia all'interno che all'esterno dei locali;

**Sentito** il Centro Operativo Comunale;

## **ORDINA**

ai bar, ai pub ed ai locali pubblici che la CONSUMAZIONE avvenga nei soli posti a sedere, sia all'interno che all'esterno dei locali, disponendo quanto segue:

1. i locali presso i quali ordinariamente si svolge la cd. "movida" e, in particolare, i bar, i baretto, le vinerie, i pub, e quelli assimilabili per analogia, devono osservare l'obbligo del servizio al tavolo;
2. la conseguente consumazione nei soli posti a sedere;
3. il divieto di vendita per asporto, dalle ore 21.00 alle ore 06.00, di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro;
4. sarà cura e responsabilità del gestore far osservare da parte degli avventori le misure relative al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro ed il divieto di assembramento di più di cinque persone;

### **Art. 3 Disposizioni finali e sanzionatorie**

- a) Le disposizioni della presente ordinanza producono effetti con decorrenza immediata e fino alla scadenza del DPCM del 13 ottobre 2020;
- b) salvo che il fatto costituisca più grave reato la violazione di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020; si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
- c) La Polizia Locale e le altre FF.OO. sono incaricate della vigilanza della presente;
- d) Il presente atto viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente sotto la Sezione "Delibere - Ordinanze";

e) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia come indicato dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i., ovvero, in alternativa, è ammesso entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Lumezzane, 13 ottobre 2020



IL SINDACO  
Josehf Facchini  
(documento firmato digitalmente)